

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica Civile Nella

causa civile iscritta al n. r.g. 4084/2017 promossa da:
BARBIERI PATRIZIA
, assistiti dall'Avv. A. Paone
OPPONENT
contro
, assistita dall'Avv.
OPPOSTA
Il Giudice dott.ssa , letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e valutate le
istanze di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla Banca opposta e
di sospensione della p.e. nei confronti dei soli debitori ingiunti
avanzata da parte opponente;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 maggio 2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto l'art. 648 c.p.c. ai sensi del quale "il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642"; rilevato che, per giurisprudenza consolidata in materia di concessione della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto richiede non solo che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma anche che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito" (Tribunale Torino, sez. III, 21 febbraio 2007), nel senso che "occorre l'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto,

secondo i canoni del giudizio ordinario di merito; tale "adeguatezza" si ha, o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine, quando - pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario - non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente" (Trib. Roma, 7.8.1991; conformi: Tribunale Salerno, 06 maggio

2004); ritenuto che nel caso di specie non sussista, allo stato, sufficiente dimostrazione del credito portato dal D.I. opposto, non avendo provveduto ad integrare la prova scritta fornita nel procedimento monitorio né con la produzione degli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente per cui è causa, né tanto meno i documenti di sintesi/ condizioni economiche dei rapporti dedotti in giudizio; ritenuto, pertanto, che non possa essere concessa la p.e. e che la p.e. vada sospesa nei confronti di non essendo il credito certo né liquido; rilevato che per materia la causa è soggetta al procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs 28/2010; P.Q.M. 1) Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto. e

2) Sospende la p.e. del decreto ingiuntivo n. 1021/2017 nei confronti di

3) Assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione per promuovere il procedimento di mediazione e rinvia per il prosieguo alla udienza del 7 novembre 2018 alle ore 9,00. Si comunichi.

Rimini, 23 maggio 2018

Il Giudice

dott.ssa

